



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 16/27 DEL 28.3.2017

Oggetto: Rinnovo esercizio di cava per l'estrazione, valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachandesite basaltica per uso civile ed industriale Santa Giulia, in Comune di Ploaghe (SS). Proponente: Eredi Manghina Salvatore Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Mameli Emanuele ha presentato, ad agosto 2015, e regolarizzato nell'ottobre successivo, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Rinnovo esercizio di cava per l'estrazione – valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachandesite basaltica per uso civile ed industriale Santa Giulia, Comune di Ploaghe (SS)". Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8i, Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

L'area interessata dall'attività estrattiva è ubicata nel territorio comunale di Ploaghe, e dista circa 1,5 km dalla periferia nord del centro abitato.

Il Progetto prevede la coltivazione, in 10 anni, di circa 320.000 m³ di vulcaniti per inerti per opere civili e industriali, su una superficie di circa 4 ha, con metodo di coltivazione per tagli orizzontali paralleli, che daranno luogo a una gradonatura discendente a partire dalla quota di 590 m s.l.m., fino alla quota di 570 m s.l.m. I gradoni avranno un'alzata massima di 6 metri e pedata di ampiezza variabile. L'abbattimento della roccia verrà effettuato con l'impiego sia di mezzi meccanici che di esplosivi.

E' previsto il trasporto del materiale estratto direttamente verso i cantieri di destinazione o all'impianto di trattamento ubicato nella cava "Funtanedda Ulumu", della stessa Società proponente, che si trova nello stesso Comune di Ploaghe. Non è prevista la creazione di discariche.

Gli interventi di recupero ambientale, contestuali all'attività di coltivazione, sono finalizzati alla rinaturalizzazione dei luoghi e alla loro valorizzazione per l'uso agro-pastorale, e prevedono il rimodellamento morfologico, la ricostituzione del suolo, anche con apporto di terre e rocce da scavo di provenienza esterna, e la ricostituzione della copertura vegetale, mediante semina e



impianto di specie erbacee ed arboree coerenti con il contesto ecologico locale.

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Sassari–Olbia Tempio, con la nota prot. n. 48070/XIV.15.I del 11/11/2015, ha comunicato la presenza di vincolo ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm. ed ii e l'interessamento della componente di paesaggio ambientale area seminaturale, di cui di cui agli artt. 25, 26 e 27 della NTA del PPR (praterie) e di aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, di cui agli artt. 33 e 37 delle stesse NTA (oasi di protezione faunistica denominata Monte Anzu), e pertanto <<prima della realizzazione degli interventi progettati, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ee ii>>. Lo stesso Servizio ha comunicato altresì che <<dal punto di vista percettivo [...] l'intervento pare non avere importanti zone di influenza visiva e relazioni di intervisibilità con le principali vie di comunicazione che attraversano il contesto paesaggistico nel quale l'intervento proposto è ubicato, ma solo dalla strada comunale che corre a nord dell'area di coltivazione e sottostante i fronti di cava in essere e in progetto>> e che <<Nei programmi di coltivazione e di ripristino proposti [...] in relazione alle caratteristiche morfologiche del sito sopra descritte, non si ravvisano sostanziali criticità dal punto di vista paesaggistico>>.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio Tutela paesaggistica e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il Proponente attui le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale datato luglio 2015 e ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. il progetto da autorizzare dovrà comprendere il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e il computo metrico estimativo degli interventi di recupero ambientale, aggiornato alle presenti prescrizioni e rispondente alle direttive di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 14.11.2013, al fine della corretta quantificazione della garanzia fideiussoria;
2. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:
 - a. allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;



- b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, gli scavi dovranno essere arrestati alla quota che garantisca un adeguato franco dalla superficie freatica, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica;
 - b. garantire la stabilità dei fronti di scavo, che dovrà essere costantemente monitorata nel corso dell'attività di coltivazione;
4. le opere di regimazione delle acque meteoriche dovranno garantire il corretto drenaggio delle acque dilavanti l'area estrattiva, evitando allagamenti e ristagni nelle zone più depresse della cava; la gestione delle acque di dilavamento eventualmente raccolte all'interno della cava dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
5. in riferimento al recupero ambientale:
 - a. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
 - b. per il rinverdimento delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
 - c. al fine di favorire l'effettivo recupero dei suoli, su tutte le superfici progressivamente recuperate, sia per fini di rinaturalizzazione che produttivi, dovrà essere realizzata la semina,



- utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
- d. al fine di mitigare la visibilità del sito estrattivo al termine dell'attività, nell'impianto degli esemplari arborei, si dovrà prediligere la disposizione irregolare, evitando la creazione di filari;
 - e. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;
 - f. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari;
6. in riferimento al rumore, all'avvio delle attività dovranno essere effettuati i rilievi per la verifica dei risultati della Valutazione di impatto acustico; in caso di riscontro del superamento dei limiti, dovranno essere individuati ulteriori interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore, al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata;
 7. in riferimento alle vibrazioni generate dall'impiego degli esplosivi, per tutta la durata dell'attività:
 - a. al fine di limitare il più possibile i relativi disturbi dovranno essere opportunamente applicate le tecniche di abbattimento prudenziale (frazionamento della carica);
 - b. dovrà essere effettuato il monitoraggio prevedendo il rilievo della componente presso i ricettori più esposti e, sulla base dei risultati dovrà essere verificata l'efficacia delle misure di contenimento degli effetti, nonché l'eventuale necessità di un loro adeguamento;
 8. la gestione dei rifiuti prodotti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.;
 9. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda altri parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle misurazioni (dovranno essere compresi i rilievi di cui al punto 6 e 7);
 10. con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata agli Enti di controllo, il Proponente dovrà trasmettere allo SVA, al Comune di Ploaghe, alla Provincia competente, al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, all'ARPAS e al Servizio



Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia Tempio, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 9.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Rinnovo esercizio di cava per l'estrazione – valorizzazione di inerti di roccia vulcanica trachiandesite basaltica per uso civile ed industriale Santa Giulia, in Comune di Ploaghe (SS)", presentato dalla Società Eredi Manghina Salvatore Srl, a condizione che siano attuate le previste misure di mitigazione, rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni sopra descritte, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Ploaghe, la Provincia competente per territorio, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Sassari – Olbia Tempio, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a 10 anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle Valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/27
DEL 28.3.2017

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru